

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Reg. Rep. n° 143
del 13 DIC. 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Dicembre in Campobasso, presso la sede dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, sita Via Giambattista Vico n. 4, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge tra:

l'ARSARP (C.F.:01541820708), di seguito "committente" in persona del Commissario Straordinario dott. ssa Gabriella SANTORO, nata a Campobasso il 14/5/1961, domiciliata per la carica presso la sede dell'Agenzia,

E

La Sig.ra RAMACIERI Maria, nata a Casacalenda (CB) il 26.08.1962 (C.F. RMCMRA62M66B858P) e residente a Larino in Viale Dei Gasperi n. 113, di seguito indicato con il termine "collaboratore"

PREMESSO CHE:

- che con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento, Servizio Tutela Ambientale, n. 284 del 15/11/17, acquisita al protocollo dell'Agenzia al n. 5291 del 16/11/17, avente ad oggetto "Deliberazione di giunta regionale n. 492 del 01/10/2014 – "approvazione progetto per la mappatura dei pozzi, pubblici e privati, dei suoli e delle produzioni agricole della Regione Molise ed affidamento incarico ad ARSIAM". attuazione progetto e approvazione schema di convenzione.", nel dare attuazione al Progetto per la mappatura dei pozzi, pubblici e privati, dei suoli e delle produzioni agricole della Regione Molise approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 492/14, è stato conferito all'ARSARP, che è subentrata all'ARSIAM in tutti i rapporti attivi e passivi, l'incarico di provvedere alla sua realizzazione secondo quanto dettagliatamente precisato nello schema di convenzione allegato al citato provvedimento Direttoriale;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato anche lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Molise, IV Dipartimento e l'ARSARP nel quale sono definiti i tempi, le modalità di espletamento dell'incarico e le attività da svolgere;
- che con Decreto del Commissario Straordinario dell'ARSARP n. 94 del 24/11/2017 si è preso atto dell'incarico ricevuto dalla Regione Molise di cui alla Determina del Direttore del IV Dipartimento, Servizio Tutela Ambientale, n. 284 del 15/11/17 e si è rinviato a successivo atto, e comunque dopo la sottoscrizione della convenzione, l'attivazione di professionalità a tempo determinato e/o con rapporto atipico da utilizzare nell'attività di assistenza tecnica, con particolare riferimento alla raccolta, censimento e organizzazione dei dati, giusta quanto previsto dall'art. 9 della convenzione;



- che in data 1/12/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Molise e l'ARSARP;
- che con Decreto del Commissario Straordinario dell'ARSARP n. 102 del 7/12/2017, si è stabilito di dare attuazione al Progetto per la "mappatura dei pozzi, pubblici e privati, dei suoli e delle produzioni agricole della Regione Molise" approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 492/14 e di affiancare il gruppo di lavoro tecnico individuato all'interno dell'Agenzia con altre figure esterne da utilizzare in particolar modo per l'attività di indagine sul territorio, per la raccolta, censimento ed organizzazione dei dati;
- che per l'attivazione delle risorse da affiancare al gruppo di lavoro può farsi ricorso alla graduatoria relativa all'Area Supporto Amministrativo, profilo Assistente, approvata dall'ARSARP con il Decreto Commissariale n. 46 del 30/6/2016;
- che in relazione alle attività da svolgere occorre attivare n. 5 risorse nell'ambito della graduatoria Supporto amministrativo, profilo Assistente;

VISTO l'art. 22, comma 8, del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75;

VISTE la graduatoria relativa all'Area Supporto Amministrativo, profilo Assistente;

Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto dell'incarico

L'ARSARP conferisce alla Sig.ra RAMACIERI Maria, nata a Casacalenda (CB) il 26.08.1962, inserita nella graduatoria dell'Area Supporto Amministrativo, profilo Assistente, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto le attività di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 01/10/2014 e nella convenzione sottoscritta tra la Regione Molise, IV Dipartimento e l'ARSARP e che qui si intendono integralmente riportati.

La durata dell'incarico conferito con il presente contratto decorre dalla data del 16/12/2017 e scadrà il 30/08/2020.

Alla scadenza e previo apposito provvedimento dell'ARSARP il contratto potrà essere prorogato.



La presenza del collaboratore presso le strutture dell'ARSARP è stabilita in accordo con il Commissario Straordinario dell'ARSARP e con il Dirigente del Servizio interessato in ragione della effettiva necessità.

Art. 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La prestazione resa dal "collaboratore", come individuata al precedente art. 2, verrà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchico o disciplinare, con il solo limite del raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa.

Il "collaboratore" si rimetterà comunque alle direttive del Commissario Straordinario e dei Dirigenti interessati per l'armonizzazione funzionale e per le necessità di coordinamento delle attività svolte.

La sede di svolgimento delle prestazioni rese dal "collaboratore" viene individuata, sulla base delle direttive, nei locali dell'ARSARP siti in Via Giambattista Vico n. 4 - Campobasso. Il soggetto "committente" metterà a disposizione del "collaboratore" l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Il "collaboratore", per le necessità funzionali e di coordinamento di cui al comma 1, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, individuerà concordemente con il Commissario dell'ARSARP e con i referenti indicati dallo stesso le modalità di svolgimento delle attività lavorative previste dal presente contratto e gli orari entro cui dovranno essere realizzate.

Ai soli fini della valutazione dell'apporto collaborativo dovrà certificare il suo impegno redigendo un prospetto di riepilogo, per singole giornate, delle attività prestate per il progetto in parola.

Il "collaboratore" si impegna a non diffondere o divulgare alcuna informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, ovvero ogni dato di cui verrà in possesso in ragione del medesimo.

Il collaboratore, in quanto non soggetto incardinato nella struttura del Committente e, dunque, privo del requisito della subordinazione:

- 1) Non può usufruire di giorni di ferie, congedo e similari
- 2) Non può usufruire di buoni pasto
- 3) Non può essere vincolato ad alcuna attestazione di presenza presso gli uffici dell'ARSARP e/o presso gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura
- 4) Non può espletare attività di rappresentanza dell'Ente, né effettuare trasferte fuori sede per conto



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in blue ink.

dell'Amministrazione. Ha tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute nel caso in cui debba recarsi fuori sede, in Italia o all'Estero, unicamente per motivi di completamento dell'attività professionale.

Il collaboratore può intrattenere altri rapporti di collaborazione professionale in forma autonoma alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, che non contrastino con le attività prestate in favore del soggetto committente e della Regione Molise e con gli obblighi di segretezza e riservatezza.

Art. 4

Remunerazione ed indennità

Il compenso dell'attività viene convenuto in € 10.000,00 annui lordi da pagarsi in rate mensili per un impegno pari a n. 100 giornate lavorative annue.

Le spese di viaggio, vitto, alloggio relative a prestazione effettuate dal collaboratore fuori dal territorio comunale in cui ricade la propria sede di lavoro, saranno rimborsate se idoneamente documentate e, comunque, se preventivamente autorizzate dal Commissario Straordinario dell'ARSARP in quanto rispettose della normativa vigente.

Art. 5

Obblighi del "committente"

Il committente si obbliga al pagamento delle somme spettanti costituenti l'ammontare complessivo lordo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore, nonché all'effettuazione delle ritenute ai fini IRPEF, delle detrazioni per carichi familiari, delle ritenute previdenziali e delle ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, come previsto dalla vigenti disposizioni in materia.

Il committente si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi anche per la quota spettante al collaboratore e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL.

Art. 6

Cause di sospensione della prestazione

Ove si verificano eventi che comportano l'impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto di collaborazione non si intenderà estinto, ma resterà sospeso senza erogazione del corrispettivo:

- a) In caso di infortunio, verificatosi in occasione dell'espletamento dell'attività, fino a guarigione



[Handwritten signature]



clinica e comunque non oltre la scadenza di contratto;

- b) Nel caso di altre forme di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto. Il committente può, comunque, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto stesso;
- c) In caso di maternità, per un periodo complessivo di mesi 5, compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi la data effettiva del parto, ovvero tra 1 mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi la data effettiva.

Il collaboratore è tenuto a comunicare al committente tempestivamente l'impossibilità di eseguire la prestazione e a presentare la relativa documentazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative

Eventuali partecipazioni del collaboratore ad attività formative e di aggiornamento, anche connesse alle prestazioni professionali svolte in esecuzione del presente contratto, non danno diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione.

Art. 7

Risoluzione contrattuale

Il presente contratto si intende risolto automaticamente alla scadenza del periodo di durata, come precedentemente specificato all'art. 2. Il "collaboratore" può recedere anticipatamente dall'incarico conferitogli con il presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. Il soggetto "committente" può risolvere il presente contratto a seguito di inadempienze gravi e ripetute del "collaboratore", con preavviso motivato di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. In caso di inadempienze e comportamenti del "collaboratore" talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, si darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 8

Utilizzazione dei risultati

Il Committente e la Regione Molise potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che è escluso l'utilizzo del nome del collaboratore per scopi pubblicitari. Il collaboratore non potrà farne in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta dal Committente e dall'Autorità di Gestione del PSR.



Art. 9

Trattamento dati personali

I dati personali forniti dal "collaboratore" per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dal "committente" esclusivamente per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Il titolare del trattamento è l'ARSARP il responsabile del trattamento è il Commissario Straordinario. Il trattamento avverrà in formato elettronico e/o cartaceo.

Art. 10

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Campobasso.

Art. 11

Registrazione e spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Art. 12

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali, in quanto compatibili con lo stesso.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e, composto di n. 6 facciate che, previa lettura ed approvazione, è sottoscritto come segue

PER IL COMMITTENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ARSARP

(Dott.ssa Gabriella SANTORO)



IL COLLABORATORE

